Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2010120**
Data: **28 agosto 2020**
Oggetto: **Decreto Agosto**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

DECRETO AGOSTO
DECRETO LEGGE N.104 DEL 14.08.2020

Gentile Associato,

Sulla Gazzetta n. 203 Supplemento Ordinario n. 30 è stato pubblicato il **Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"** in vigore dal 15.8.2020.

Nella presente circolare riepiloghiamo alcune delle principali novità fiscali riguardanti le imprese, i professionisti e le persone fisiche.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DL 18/2020 (ART. 65)

Tra le misure introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, all'art. 56 figura la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.

La moratoria **spetta per tutte le esposizioni debitorie** nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:

- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- il rimborso dei prestiti non rateali;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;

Il decreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Per le imprese che ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

Il decreto di agosto proroga le **modalità di convocazione in modalità semplificata** previste dall'art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura Italia **fino al 15 ottobre** invece che 31 luglio 2020.

Lo spostamento della data segue la **proroga del periodo emergenziale dal 31 luglio al 15 ottobre**.

La modalità semplificata regola lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica o per corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.

PROROGA BONUS AFFITTI (ART. 77)

L'articolo in commento inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, **le strutture termali**, modificando la disciplina del credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.

Lo stesso articolo **proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.**

Ricordiamo che il bonus spetta nella misura generalizzata del **60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50**% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente **con l'eccezione delle strutture turistiche e ora anche termali che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.**

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Tra i soggetti che possono beneficiare del contributo, indipendentemente dal calo di fatturato, vengono **inclusi le guide e gli accompagnatori turistici.**

Sempre lo stesso articolo al comma 2 proroga al 31/3/2021, per le imprese del comparto turistico, la **moratoria straordinaria** prevista dall'art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il **pagamento della rate dei mutui** in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Le misure sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.

BONUS AFFITTI		
MISURA		▪ 60% affitti non abitativi ▪ 30% in caso di affitto di azienda.
PER TUTTI	FINO A GIUGNO	REQUISITO diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente
TURISMO E STABILIMENTI TERMALI - INCLUSE GUIDE TURISTICHE	FINO A LUGLIO	NON RICHIESTA LA DIMINUZIONE DI FATTURATO

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81)

Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano **sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive** (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) **è** riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito di imposta** (utilizzabile esclusivamente in compensazione) **pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.**

La dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.

A un successivo decreto attuativo sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

I versamenti già sospesi dall'art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:

- cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

FORFETTARI E CONTRIBUENTI ISA CON CALO DI FATTURATO SLITTA L'ACCONTO DI NOVEMBRE (ART. 98)

Acconto di novembre prorogato al 30 aprile 2021 per soggetti Isa e forfettari con calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (ART. 109)

La disposizione in esame proroga l'esenzione TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020.

Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:

- la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;
- la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione.

RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

La disposizione prevede **la possibilità per le imprese di rivalutare**, **con valenza solo contabile**, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione prevista dal decreto di agosto prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale e quindi senza pagamento di imposta.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all'esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La rivalutazione può essere **effettuata distintamente per ciascun bene** e non per forza a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Se si vuole il riconoscimento fiscale è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro